

Scuola Primaria

Ammissione e non ammissione alla classe successiva della Scuola Primaria e alla prima classe della Scuola Secondaria di 1° grado

La valutazione finale degli alunni è di competenza dei docenti della classe, presieduti dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli alunni, per essere ammessi alla classe successiva o alla classe prima della Scuola secondaria di 1° grado, devono aver maturato un livello base in tutte le discipline, che attesti il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, anche minimi, previsti dal Curricolo di Istituto.

L'ammissione alla classe successiva è possibile anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (nota n. 1865/2017).

I livelli in via di prima acquisizione vanno riportati nel documento di valutazione e devono essere debitamente motivati.

La non ammissione alla classe successiva o alla classe prima della Scuola secondaria di 1° grado in casi comprovati da specifica motivazione (D. Lgs. 62 art. 3 c. 3) è eccezionalmente possibile per gli alunni che:

- hanno maturato un livello “in via di prima acquisizione” in più di metà delle discipline.

Nella discussione dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

1. l'età anagrafica nel caso di alunni che hanno ripetuto alcune classi della Scuola Primaria;
2. l'età anagrafica nel caso di alunni anticipatari inseriti in classe prima;
3. la capacità di recupero dell'alunno soprattutto in presenza di Bisogni Educativi Speciali certificati;
4. l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
5. un elevato numero di assenze che non permette la valutazione del raggiungimento degli obiettivi;
6. la possibile reazione emotiva dell'alunno;
7. la situazione dell' eventuale classe dove potrebbe essere inserito l'alunno;
8. il mancato raggiungimento di un livello minimo di alfabetizzazione per gli studenti stranieri tale da impedire i successivi apprendimenti e valutato secondo i criteri del Protocollo per l'alfabetizzazione degli alunni non italiani.

La non ammissione deve essere:

- deliberata all'unanimità;
- debitamente motivata e verbalizzata (D. Lgs. 62 art. 6 c. 2);
- fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (nota n. 1865/2017).

In sede di verbalizzazione dovranno essere esplicitati nella delibera i criteri secondo i quali si è proceduto alla determinazione della non ammissione.

Scuola secondaria di 1° grado

Ammissione e non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato

La valutazione finale degli studenti è di competenza del Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato.

Gli studenti, per essere ammessi alla classe successiva o all'Esame di Stato, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe e che è stato comunicato alle famiglie all'inizio di ciascun anno (D.Lgs 62, art. 5 c. 1);
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale e sanzionati dal Consiglio di Istituto) (D. Lgs. 62 art. 6 c. 1);
- aver partecipato alle Prove nazionali INVALSI indette entro il mese di aprile per gli alunni che devono essere ammessi all'Esame di Stato (D. Lgs. 62 art. 7 c. 4).

•

Il Consiglio di classe può derogare alla non validità dell'anno scolastico, con delibera espressa con votazione a maggioranza, nel caso di alunni (D.Lgs. 62 art. 5 c. 2):

1. per i quali sia possibile una valutazione sulla base di elementi sufficienti raccolti durante l'anno;
2. che abbiano superato di una decina di ore il monte-ore fissato all'inizio dell'a.s. del loro percorso personalizzato;
3. che abbiano comprovati motivi di salute, certificati da documentazione medica;
4. che abbiano comprovati motivi psicologici, certificati da documentazione di natura psicologica che dichiarino l'insorgere di possibili traumi psicologici in caso di non ammissione;
5. che abbiano comprovati motivi socio-familiari, accertati da colloqui formali con la famiglia e supportati dal parere scritto dei Servizi sociali territoriali competenti, all'interno di un Progetto educativo personalizzato, deliberato dal Consiglio di classe;
6. che abbiano maturato un forte ritardo scolastico (pluriripetenza), in presenza di riscontri positivi all'interno di un Progetto didattico personalizzato, deliberato dal Consiglio di classe;
7. che abbiano una evidente immaturità, ma che nel corso dell'anno si sono sforzati di mettere in opera tutti gli strumenti educativi forniti sia dagli insegnanti sia da altre figure professionali.

La delibera di deroga alla non ammissione per mancata frequenza viene verbalizzata in sede di scrutinio, riportando testualmente i criteri che si sono vagliati.

L'ammissione alla classe successiva "è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline" (nota n. 1865/2017).

Possono essere pertanto ammessi alla classe successiva gli studenti che:

1. hanno maturato una insufficienza grave (voto numerico 4 classi I o 3- solo classi II e III);
2. hanno maturato una insufficienza non grave (voto numerico 5);
3. hanno maturato due insufficienze non gravi (voto numerico 5);

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione e dovranno essere debitamente motivate.

È possibile la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato nei casi in cui gli alunni non abbiano raggiunto l'acquisizione dei livelli di apprendimento o abbiano dimostrato una parziale acquisizione degli stessi (D. Lgs. 62 art. 6 c. 2).

Il Consiglio di classe dovrà avviare la discussione nel caso della:

- a) presenza di due insufficienze gravi (voto numerico 3-solo classi II e III- o 4), che attestino la mancanza dei livelli di apprendimento;
- b) presenza di tre insufficienze non gravi (voto numerico 5).
- c) presenza di quattro insufficienze non gravi (voto numeri 5), che attestino la parziale acquisizione dei livelli di apprendimento;
- d) presenza di una insufficienza grave (voto numerico 3-solo classi II e III- o 4) e di due insufficienze non gravi (voto numerico 5);

Nella discussione dovranno essere presi in considerazione i seguenti criteri:

1. l'età anagrafica degli studenti nel caso di alunni che hanno ripetuto più volte le classi intermedie o alcune classi della Scuola Primaria;
2. la capacità di recupero dell'alunno anche in presenza di Bisogni Educativi Speciali certificati;
3. in quali e quante discipline non sufficienti, in base a potenzialità e attitudini, lo studente possa recuperare;
4. quali discipline si pensa possano essere recuperate o meno nel corso dell'anno scolastico successivo;
5. l'efficacia o meno di un provvedimento di non ammissione;
6. il grado di maturità dell'alunno;
7. la possibile reazione emotiva dell'alunno;
8. la situazione della eventuale classe dove potrebbe essere inserito l'alunno;
9. il mancato raggiungimento di un livello minimo di alfabetizzazione per gli studenti stranieri tale da impedire i successivi apprendimenti e valutato secondo i criteri del Protocollo per l'alfabetizzazione degli alunni non italiani.

La non ammissione deve essere:

- deliberata a maggioranza;
- debitamente motivata e verbalizzata (D. Lgs. 62 art. 6 c. 2);
- fondata sui criteri stabiliti dal Collegio dei docenti (nota n. 1865/2017) .

Nei casi di non ammissione, inoltre, il voto dell'insegnante di Religione cattolica o di Attività alternative (per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento), se determinante, viene espresso tramite un giudizio motivato iscritto a verbale.

In sede di verbalizzazione dovranno essere esplicitati nella delibera i criteri secondo i quali si è proceduto alla determinazione della non ammissione. Se la non ammissione è stata deliberata a maggioranza, nel verbale dovranno essere esplicitati i nomi dei contrari.

Determinazione del voto di ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo

Il **voto di ammissione all'Esame di Stato** verrà determinato, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna e dall'alunno (D.Lgs 62, art. 6 c. 5).

Il Coordinatore di classe, considerati i progressi di ogni singolo alunno nel corso del triennio, prendendo spunto dalla media delle medie del secondo quadrimestre di ogni anno frequentato concluso positivamente e tenendo in debita considerazione gli esiti delle prove nazionali predisposte dall'INVALSI, propone al Consiglio di classe un voto in decimi che verrà discusso, eventualmente modificato e deliberato.

Il voto di ammissione può essere anche inferiore a 6/10 (nota n. 1865/2017).

Il voto di ammissione deve essere verbalizzato in sede di scrutinio finale e riportato sulla scheda di valutazione e sul tabellone degli esiti dello scrutinio.